

COMUNE DI SERRAMANNA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CONVENZIONE RELATIVA A MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno Duemilasedici addì 23 del mese di Luglio

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (P.I. 02265950929, C.F. 91009910927), nella persona della Dott.sa Maria Maddalena GIUA, nata a Mandas il 17 marzo 1955, nella sua qualità di Commissario Straordinario pro-tempore

E

Il Comune di Serramanna, con sede legale in Serramanna, Via Serra n. 40 (P.I. 01026810927, C.F. 82001070927), nella persona del Dott. Ing. Andrea LASIO, nato a Serramanna il 20 aprile 1967, nella sua qualità di Datore di Lavoro.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Serramanna non possiede, nel proprio organico, personale con la necessaria specializzazione ed esperienza, per l'espletamento dei propri compiti e obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi richiesto, con nota n. 5075 del 27 aprile 2016 all'Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, di potersi avvalere, al di fuori del normale orario di lavoro, della collaborazione di Tecnici della Prevenzione di provata esperienza in servizio presso la stessa Azienda.
- L'Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, rispondendo favorevolmente all'istanza del Comune di Serramanna, individuerà tra i propri dipendenti dei Tecnici della Prevenzione con maturata esperienza almeno decennale nel campo specifico così come richiesta dal Comune, che svolgono attività presso la Direzione Generale, Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri.
- L'Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri si riserva di recedere dalla presente convenzione per motivi inerenti l'attività lavorativa dei Tecnici, od organizzativi dell'Azienda stessa.
- Il valore complessivo delle prestazioni richieste dal Comune di Serramanna è stimato in € 20.100,00 (ventimilacento/00) triennali, inclusa l'I.V.A. di legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - L'Azienda Sanitaria Locale n. 6, contestualmente alla firma del presente atto, autorizzerà e fornirà il personale con qualifica di Tecnico della Prevenzione con idonea specializzazione ed esperienza decennale, necessari all'Ente per l'espletamento delle attività sotto specificate:

- Attività relative ai luoghi di lavoro propri dell'Ente:
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
 - Redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza.
 - Predisposizione ed aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi.
 - Formazione e/o aggiornamento del personale con corsi di formazione ed informazione (lavoratori, preposti, dirigenti, addetti evacuazione, addetti primo soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
 - Valutazione dl rischio rumore per particolari attività svolte in ambito comunale.
- Attività relative ai cantieri di lavoro gestiti in amministrazione diretta comunque denominati:
 - Redazione del Piano Operativo di Sicurezza.
 - Formazione specifica dei lavoratori occupati.
 - Esecuzione di accessi presso le sedi o i cantieri di lavoro, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Predisposizione dei DUVRI in occasione di affidamenti di servizi e forniture.
- Quant'altro necessario per dare tutte le attività conformi alla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevenzione incendi e valutazione dell'emergenza sui luoghi di lavoro.

Art. 3 - L'attività professionale sarà assicurata, dal suddetto personale, al di fuori dell'orario di servizio ed in modo tale da non interferire in alcun modo con i compiti istituzionalmente attribuiti e non dovrà essere incompatibile con lo status di dipendente ASL e le attività svolte in nome e per conto della ASL n. 6 di Sanluri.

Il Comune di Serramanna potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli sull'andamento dell'incarico e qualora riconosca eventuali discrasie, notificherà agli incaricati, i rilievi specifici.

Art. 4 - Il presente contratto avrà durata triennale, a decorrere dalla data di stipula del presente atto, con esclusione di tacito rinnovo. Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Art. 5 - I corrispettivi riconosciuti alla ASL n. 6, per l'espletamento dei compiti di seguito dettagliati all'art. 2 sono pari a complessivi € 6.700,00 (Seimilasettecento/00) annuali, inclusa l'I.V.A. di legge, e saranno erogati, previa emissione di regolare fattura da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6, da liquidare in due rate di € 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00) ciascuna, inclusa l'I.V.A. di legge, rispettivamente nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

Detti compensi saranno corrisposti dal Comune di Serramanna, previa emissione di regolare fattura, mediante accreditamento sul Conto Corrente Bancario 306198 conto speciale c/o presso la Banca D'Italia intestato alla ASL n. 6 di Sanluri. L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri provvederà ad attribuirne il 95% al personale dipendente come sopra individuato.

Art. 6 - Nessun onere economico graverà sulla ASL n. 6 di Sanluri, la quale inoltre, non assumerà alcuna responsabilità derivante da atti o fatti commessi dal personale dipendente interessato nell'espletamento delle attività professionali svolte presso altri Enti o Società, ivi compreso l'eventuale patrocinio legale.

Art. 7 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Azienda Sanitaria Sanluri
Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Maria Maddalena GIUA

(firma digitale)

Comune di Serramanna
Il Datore di Lavoro
Dott. Ing. Andrea LASIO

(firma digitale)